



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Sezione Procedure Concorsuali

Proc. n. 18/2024 R.G.

SENTENZA

DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice dott. Aniello Maria De Piano;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da [REDACTED] (c.f.: PTNCML73H51E919G), nata a Maratea (PZ), il 11/06/1973 ed ivi res.te alla Via Pescatori, n. 24, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gallitiello, del Foro di Lagonegro, in Monte San Giacomo (SA), alla Via Anna Romano, n. 9, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;

visto il proprio decreto del 10.4.2024, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano fossero pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Lagonegro e ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino alla conclusione del procedimento; ha sospeso le cessioni del quinto dello stipendio in favore di SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. e DYNAMICA RETAIL s.p.a.; ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice e proponesse le modifiche al piano ritenute necessarie.

Rilevato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni di DYNAMICA RETAIL s.p.a., le quali, nondimeno, non possono ritenersi ostative all'omologa del piano, ex art. 70 comma 7, d.lgs. n. 14/2019;

rilevato che il suddetto creditore contesta la mancanza di consapevolezza del debitore dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, riconducendo le cause del sovra-



indebitamento alla volontà di assumere finanziamenti successivi ed eccessivi rispetto alla propria capacità, pur nella consapevolezza di non potervi adempiere, senza confrontarsi, nondimeno, con il tenore della norma dettata dall'art. 69 C.C.C.I., che menziona, quali condizioni soggettive ostative, l'aver determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Ebbene, dalle argomentazioni del creditore non si ravvisano, invero, concreti spunti riflessivi dai quali trarre elementi per ritenere sussistente alcuna delle condizioni soggettive ostative di cui sopra, non potendosi ritenere riconducibile la situazione complessiva di sovraindebitamento ad una condizione soggettiva di colpa grave, mala fede o frode, tenuto conto della natura delle spese affrontate dal debitore, riconducibili: alla ristrutturazione dell'immobile concesso in comodato dai nonni da adibire ad abitazione familiare, in luogo dell'abitazione condotta in locazione; all'acquisto di un'autovettura, peraltro di seconda mano, in sostituzione di quella posseduta, per raggiungere il luogo di lavoro in seguito al trasferimento a sede maggiormente distante, in considerazione pure della difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici; al trasferimento dei figli in altro luogo al fine di seguire il percorso di studi universitario.

A ciò si aggiunga l'infortunio subito dal coniuge della ricorrente, il quale ha comportato non solo spese per le cure, ma soprattutto l'assenza dal lavoro e la perdita delle indennità retributive accessorie, potendo svolgere, al rientro in servizio, unicamente attività lavorativa d'ufficio.

In tale situazione, la ricorrente non ha potuto non fare ricorso al credito, richiedendo ulteriori finanziamenti che le sono stati concessi, al fine di ottenere, nel contempo, liquidità necessaria a far fronte ai bisogni della famiglia, ed al fine di estinguere parzialmente i precedenti finanziamenti. Peraltro i debiti di natura tributaria risultano di lieve entità.

A ben vedere, la soddisfazione che detto creditore ricaverà dal piano, peraltro, appare superiore al presumibile ricavato dall'alternativa liquidatoria, non avendo la ricorrente beni immobili che possano garantire la totale, o quantomeno l'ampia, soddisfazione del credito all'esito della liquidazione.

Non si ritiene di poter accogliere e condividere, infine, la contestazione che la debitrice, al momento della sottoscrizione del finanziamento - ai fini delle valutazioni del merito creditizio - ha dichiarato di non avere ulteriori esposizioni debitorie, ad eccezione del precedente finanziamento che sarebbe stato estinto con il nuovo credito erogato dalla DYNAMICA RETAIL s.p.a;

Occorre osservare, in primo luogo, che l'Istituto finanziatore avrebbe potuto, e dovuto, nell'ambito della valutazione del merito creditizio, eseguire - con la dovuta diligenza che si chiede ad ogni operatore - le verifiche del caso, così da ricavare agevolmente tale circostanza all'esito di una non complessa ricerca patrimoniale sulla situazione del debitore; in secondo luogo, occorre osservare che tale rilievo va valutato unitamente alla considerazione che il credito non è tale da poter

ricondere la causa del sovraindebitamento, complessivamente ed unitariamente considerato, ad una condizione di mala fede, colpa grave o frode della debitrice. Tale condizione, invero, si sarebbe potuta riscontare qualora fosse emerso che la gran parte dei finanziamenti ottenuti dalla debitrice le fossero stati erogati sulla base di false rappresentazioni della realtà patrimoniale e personale della medesima, sì da poter ritenere che la complessiva situazione di sovraindebitamento fosse stata ascrivibile a colpa grave, mala fede o frode del debitore.

Ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto del 23.6.2023;

Visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] [REDACTED] (c.f.: PTNCML73H51E919G), nata a Maratea (PZ), il [REDACTED] ed ivi res.te alla Via Pescatori, n. 24;

DISPONE

La trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del tribunale di Lagonegro.

Lagonegro, 24 ottobre 2024.

Il Giudice
dott. Aniello Maria De Piano

TestoEmail.txt ↓ Scarica ...

Mostra messaggio ↗ ✕

La sottoscritta, in ottemperanza a quanto statuito dal Giudice dott. Aniello Maria De Piano chiede la pubblicazione sul sito del Tribunale dell'allegata sentenza di omologa di cui all'oggetto. Distinti saluti avv. Maria Santoro

Invio documentazione registrata come Prot. 28/10/2024.0005658.E

P prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it ⋮
A: dirigente.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it; biagio.costan Lun 28/10/2024 08:39
Cc: egidio.caricati@giustizia.it

 OMOLOGA_RG_18-2024.pdf ↓
360 KB

 OMOLOGA_RG_18-2024_tim... ↓
321 KB

3 allegati (682 KB) ☁ Salva tutto in OneDrive - Giustizia ↓ Scarica tutto

Visto si trasmette per competenza

↶ Rispondi

↶ Rispondi a tutti

➤ Inoltra

POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot. 28/10/2024.0005658.E

Da Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>

Data Lun 28/10/2024 08:39

A dirigente.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <dirigente.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it>; Biagio Costanzo <biagio.costanzo@giustizia.it>; Felicia Orlando <felicia.orlando@giustizia.it>; Mariella Tuzio <mariella.tuzio@giustizia.it>; Giovanna Aldinio <giovanna.aldinio@giustizia.it>

Cc Egidio Caricati <egidio.caricati@giustizia.it>

 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/10/2024 alle ore 08:39:42 (+0100) il messaggio "Invio documentazione registrata come Prot. 28/10/2024.0005658.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

dirigente.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it
giovanna.aldinio@giustizia.it
felicia.orlando@giustizia.it
mariella.tuzio@giustizia.it
biagio.costanzo@giustizia.it
egidio.caricati@giustizia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2684C28F.0372B6D2.D210FE73.9DAD6099.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/10/2024 at 08:39:42 (+0100) the message "Invio documentazione registrata come Prot. 28/10/2024.0005658.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

dirigente.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it
giovanna.aldinio@giustizia.it
felicia.orlando@giustizia.it
mariella.tuzio@giustizia.it
biagio.costanzo@giustizia.it
egidio.caricati@giustizia.it

The original message is attached.

Message ID: 2684C28F.0372B6D2.D210FE73.9DAD6099.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission